

Va bene che la Commissione abbia soppressa nell'articolo 1 alcune parole che trovansi nel progetto ministeriale; ne approvo i motivi adottati nella relazione, ma non approvo l'aggiunta fatta dalla Commissione: *salvi i compensi dalla presente legge determinati*.

Siccome tutti gli articoli di una legge sono correlativi e non se ne può interpretare uno solo isolatamente, ma si deve avere riguardo agli altri, così le citate parole sono assolutamente inutili. Ora parole inutili non ce ne devono essere in una legge. Tutti coloro che hanno scritto sulla legislazione, dicono che il linguaggio legislativo deve essere breve, conciso, sicchè ogni parola abbia una significazione. Io dunque propongo la soppressione delle dette parole. Anzi, siccome ve ne sono altre egualmente inutili, io direi: « Gli usi comuni conosciuti in Sardegna sotto il nome di ademprivi cesseranno col 31 dicembre 1862. »

**BOGGIO, relatore.** La Commissione è facilmente d'accordo coll'onorevole Michelini, che a prima giunta sono inutili queste parole *salvi i compensi*, perchè vi sono gli articoli successivi che li stabiliscono; e difatti da principio esse non esistevano neppure nel progetto della Commissione. Ma uno dei membri della Giunta fece un'osservazione che venne accolta dalla maggioranza.

Egli osservò come in una legge, la quale, sopprimendo gli ademprivi, sebbene faccia un immenso vantaggio alla Sardegna, lede però inveterate abitudini, pareva utile e conveniente di unire i due concetti e di dire subito da principio che non si addiveniva a siffatta abolizione senza compenso. Il motivo che determinò la Commissione ad accogliere quest'aggiunta fu affinché fin dal primo articolo tutto il concetto della legge si manifestasse nella sua pienezza; le parve che, nello stesso modo che vi sono altre disposizioni che completano la prima parte dell'articolo 1, non ripugnasse il complemento che c'è in quelli successivi alla seconda parte dello stesso articolo 1.

Io ho voluto fare presente questa avvertenza, affinché sia spiegato il valore dell'aggiunta che cade in discussione; del resto la Commissione si rimette alla Camera.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini insiste nel chiedere la soppressione di queste parole? Se non sono necessarie, non fanno poi gran male. (*ilarità*)

**MICHELINI G. B.** Sicuramente che io insisto nel mio emendamento, perchè esso è approvato dall'onorevole relatore, il quale confessava essere inutili le parole di cui propongo la soppressione. Dunque, se sono inutili, devono essere sopresse. Questo lo sa l'onorevole relatore quanto lo so io, anzi meglio di me, perchè egli è dotto giureconsulto. La Camera pronunzierà quel giudizio che crederà opportuno, ma io dico essere tempo ormai che abbandoniamo questo linguaggio sbiadito per adoperarne altro che sia più conforme alla maestà della legge.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Michelini, il quale consiste nel sopprimere le ultime parole dell'articolo, cioè: « salvo i compensi nella presente legge determinati. »

**FARA GAVINO.** Mi pare che non si possa accettare, perchè questo pregiudicherebbe la legge.

**PRESIDENTE.** Allora voterà contro.

Chi intende di approvare la proposta del deputato Michelini voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Metterò ai voti l'articolo 1.

**DE SONNAZ.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DE SONNAZ.** Partendo dalla base che ho posta un momento fa, credo che sia ancora intempestiva questa legge, e per questo non voterò l'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Non rientri nella discussione generale, ora sono in dibattimento gli articoli.

**DE SONNAZ.** Qui si tratta della soppressione dell'ademprivio, ed io credo che per ora non è sopprimibile; fra molti anni forse l'isola sarà matura per questo, ed allora io voterei la legge volentieri.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1.

(La Camera approva.)

A quest'articolo il deputato Gustavo di Cavour propone l'aggiunta di un'alinea.

Ritenga la Camera che questa proposta, già stampata e distribuita ai signori deputati, è stata dopo modificata dal proponente. Essa è in questi termini:

« L'ademprivio consiste nella ragione di raccogliere ed appropriarsi i prodotti naturali ed industriali del suolo, indipendentemente da ogni proprietà sopra di esso. »

Do la parola al deputato Gustavo di Cavour per sviluppare questa sua proposta.

**CAVOUR G.** Signori, la Commissione dell'anno scorso aveva creduto necessario di introdurre nella legge stessa la definizione dell'ademprivio; parlo naturalmente della definizione legale, non delle questioni filologiche e storiche.

Anche quest'anno in seno della Commissione io aveva proposto l'emendamento che venne stampato, il quale consisteva nel riprodurre all'incirca la definizione proposta l'anno scorso. Se non che, dopo che l'emendamento era già stampato, facendomi a rileggere con molto piacere l'elaborata relazione presentata dall'onorevole nostro collega l'avvocato Boggio, ho trovato che egli dava un'altra definizione dell'ademprivio, la quale sostanzialmente si accorda con quella della Commissione dell'anno scorso; mi è sembrato però che questa nuova definizione era più chiara, e quindi ho ritirato la prima mia redazione e vi ho sostituito a vece le stesse parole che si leggono nella relazione della Commissione alla pagina prima.

La questione si riduce dunque ora a sapere se sia conveniente che la definizione, su cui ora siamo d'accordo, debba stare soltanto nella relazione o vogliasi pur anche introdurre nella legge. Io poi preferirei che si legga nella legge stessa.

La Commissione approvò qui la definizione come parte della relazione; quando però io proposi che essa si inserisse nella legge, mi venne opposto come obbie-